

GRUPPO CONSILIARE
MOVIMENTO 5 STELLE



Mori, 27 dicembre 2017

Interrogazione

Oggetto: FOIA

Premesso

- che nel paragrafo 9 delle Linee guida Anac FOIA (Determinazione 1309/2016) si raccomanda di pubblicare nella pagina "Registro degli accessi" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione;

<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf>

- che l'auspicio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è di tenere l'elenco aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, "Altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale;

- che lo scopo della predisposizione di un simile elenco deriva dall'impegno assunto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato;

- che oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'Autorità intende svolgere sull'accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le p.a. che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività;

Considerato

- che sul sito del Comune di Mori non compare alcun elenco al seguente indirizzo:

<http://www.comune.mori.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Accesso-civico/Registro-degli-accessi>

Ciò premesso e considerato si interroga la Giunta comunale per sapere:

- se l'amministrazione è a conoscenza delle raccomandazioni Anac sopra citate;

- se ne è a conoscenza, le motivazioni per le quali l'amministrazione abbia deciso di non pubblicare l'elenco delle richieste di accesso civico e generalizzato;

- il numero delle richieste (atti, civico e generalizzato) presentate dalla data di entrata in vigore del FOIA con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione;

Si chiede risposta scritta tassativamente entro i 15 giorni a norma di regolamento.

Consiglieri comunali

Nicola Bertolini

Renzo Colpo



Estratto Determinazione n. 1309 del 28/12/2016

9. Decorrenza della disciplina e aggiornamento delle Linee guida

Secondo quanto previsto nelle presenti Linee guida, a partire dal 23 dicembre 2016, data stabilita da legislatore, deve essere data immediata applicazione all'istituto dell'accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate.

Da ciò discende l'opportunità che:

- a) le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative come indicato al § 3.2. al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
- b) le amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedurali per esercitare l'accesso con i contenuti di cui al § 3.1.
- c) sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso).

Le presenti Linee guida costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all'accesso generalizzato. Una volta emanate, l'Autorità, ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato; a tal fine l'Autorità raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni è auspicabile pubblicino sui propri siti. Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, "altri contenuti - accesso civico" del sito web istituzionale. Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'Autorità intende svolgere sull'accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le p.a. che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività.

Entro un anno si provvederà ad un aggiornamento delle Linee guida, da adottarsi sempre d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali. L'aggiornamento della Linee guida consentirà di tenere conto delle prassi nel frattempo formatasi con le decisioni delle amministrazioni, ovvero con le decisioni su eventuali ricorsi amministrativi o giurisdizionali, e di selezionare le tecniche di bilanciamento e le scelte concretamente operate che risulteranno più coerenti rispetto alle indicazioni formulate nelle presenti Linee guida. Tali Linee guida provvederanno ad una più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e alla precisazione degli interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato, così come elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 5 bis del d.lgs. n. 33. Qualora nel frattempo fosse adottato il regolamento governativo previsto dal comma 6 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, finalizzato alla individuazione di esclusioni dall'accesso documentale, esso sarà opportunamente considerato in sede di redazione delle nuove Linee guida, ai fini di una migliore precisazione di tali interessi.